

FORMAZIONE
Per Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile
Corso di Logistica
BASILICATA

Potenza 14/12/2012

La gestione del volontariato, l'evoluzione normativa e
l'impiego in attività in emergenza



Andrea Angelo Ursillo



Il volontariato si sviluppa in Italia tra gli anni '70 e '80 come **esigenza dei cittadini** di contribuire alla costruzione del bene comune impegnando una parte del proprio tempo libero in attività di utilità sociale.

La Pubblica Amministrazione ha accolto, negli anni, il **volontariato come strumento a disposizione del Paese** per dare risposte integrate nell'ambito dei servizi pubblici, in particolare dei servizi socio-sanitari e assistenziali



Nel campo della protezione civile la prima legge organica del dopoguerra - che cita il volontariato - è la **Legge 996/70** e il conseguente **DPR 66/81**



Al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è affidato il compito dell'istruzione, dell'addestramento e dell'equipaggiamento, in materia di Protezione Civile, dei cittadini che, volontariamente, offrivano la prestazione della loro opera nei servizi della medesima.



Gli interventi di Protezione Civile dei volontari dovevano aggiungersi, per aumentarne il volume, a quelli effettuati da personale professionale, pubblico o privato. Secondo questa concezione riduttiva, il volontariato veniva organizzato per "gruppi di appoggio" alle organizzazioni pubbliche.





In particolare la legge, disponeva l'organizzazione dei volontari per gruppi provinciali, di sostegno alle squadre dei Vigili del Fuoco. Il disegno era sviluppato considerando le prestazioni dei volontari utili solo per qualche specifica fase di intervento, come ad esempio: quella dell'immediato soccorso e della prima sistemazione.





Queste prestazioni non specialistiche:
erano in particolare:

a) per fornire manovalanza nelle
operazioni di recupero di cadaveri e
carcasse di animali, di trasporto di
detriti e macerie ect;

b) per la predisposizione di servizi di
emergenza - attendamenti, cucine da
campo, pasti ect. e di assistenza.



Nasce l'esigenza di superare la provvisorietà e l'improvvisazione, ma di garantire, al soccorritore volontario, un proprio status giuridico ed un adeguato addestramento indispensabile per una idonea preparazione



L'attività di **volontariato** è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'**organizzazione** di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.



È considerato **organizzazione di volontariato** ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere tali attività, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Requisiti indispensabili di un'organizzazione di volontariato

I **requisiti indispensabili** per la costituzione di un'organizzazione di volontariato sono: **l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché delle prestazioni fornite dagli aderenti**, la definizione dei criteri di ammissione e di esclusione, dei loro obblighi e diritti, la formazione del bilancio nonché la definizione delle modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti. Le organizzazioni di volontariato debbono **assicurare** i propri aderenti che prestano attività di volontariato **contro gli infortuni e le malattie** connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali.



Il percorso del volontariato di protezione civile

È la **legge 225/92** - istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile - che inquadra il **volontariato organizzato** e non occasionale e gli riconosce il ruolo di **"componente"** (art. 6) e di **"struttura operativa"** del Servizio Nazionale (art. 11), assicurandone (art. 18) il coinvolgimento in ogni attività di protezione civile, **con l'approvazione di un regolamento dedicato**, che definisca in particolare procedure e criteri per:

1. Concedere i contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica alle organizzazioni.
2. Assicurare la partecipazione delle organizzazioni all'attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile.
3. Provvedere ai rimborsi dei gruppi associati che svolgono attività di previsione, prevenzione e soccorso.



Ma chi sono i Volontari???



ORGANIZZAZIONI 4.970

ASSOCIAZIONI 3.230

GRUPPI COMUNALI 1.740

Per un totale di circa 1.400.000

**Volontari di cui operativi circa
800.000**



Volontariato di Protezione Civile è diverso da quello operante in altri settori:

Aver sviluppato una particolare competenza, ossia specializzazione operativa

L'utilità d'intervento risiede nell'organizzazione, specializzazione e inquadramento dei singoli gruppi operativi;

Conciliare le azioni dei singoli con il livello più generale d'intervento.

Passaggio dalla concezione di volontariato inteso come azione individuale, a quella invece di Organizzazione di Volontariato, quindi con la presa di coscienza del ruolo più efficace che gruppi d'intervento organizzati possono svolgere.



LE SPECIALIZZAZIONI



Le strutture operative del Servizio nazionale

L'art. 11 della legge n. 225 individua come strutture operative del Servizio nazionale:

- il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco quale componente fondamentale della protezione civile,
- le Forze Armate,
- le Forze di Polizia,
- il Corpo Forestale dello Stato,
- la comunità scientifica,
- la Croce Rossa Italiana,
- le strutture del Servizio Sanitario Nazionale,
- le Organizzazioni di volontariato,
- il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico - Cnsas-Cai.



Legge n. 225 del 24.02.1992

“Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”

Art. 2 →

EVENTI ED AMBITI DI COMPETENZA

Emergenza di tipo A: si riferisce alle emergenze locali, gestibili su scala comunale in via ordinaria - **COMUNE**



Emergenza di tipo B: richiede una risposta e risorse su scala provinciale o regionale, con provvedimenti ordinari - **PROVINCIA/REGIONE**



Emergenza di tipo C: evento di rilievo nazionale che, per estensione e/o intensità, richiede l'intervento di mezzi e poteri straordinari - **STATO/DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**



II DPR 194/2001

Il **DPR 194/2001**, disciplina la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile, dall'iscrizione agli elenchi territoriali e centrale delle organizzazioni confluenti nell'elenco nazionale, alle procedure per il godimento dei benefici previsti per i volontari ad esse iscritti.

Le organizzazioni di volontariato di protezione civile svolgono attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'art. 2 della L.225/92, nonché attività di formazione ed addestramento nelle medesime materie.

Nelle attività di soccorso le organizzazioni intervengono su esplicita richiesta dell'autorità competente ai sensi della L.225/92 e successive integrazioni e del Dlgs. 112/98 che ne assicura il coordinamento.

D.P.R.
08 febbraio 2001
n. 194

ISCRIZIONE

www.protezionecivile.gov.it

**L'iscrizione all'elenco
Nazionale avviene per il
tramite delle Regioni**

**La regione esprime
un parere tecnico operativo
sull'organizzazione di volontariato**

**Le Organizzazioni Nazionali di Volontariato
vengono iscritte direttamente dal Dipartimento**

**Le Organizzazioni iscritte all'elenco nazionale
godono dei benefici di legge**



D.P.R.
08 febbraio 2001
n. 194

CONTRIBUTI

www.protezionecivile.gov.it

**Prevede la concessioni di contributi
finalizzati:**

**Acquisizione
di nuove attrezzature
Miglioramento di quelle esistenti**

**Tecnica dei volontari
Formazione dei cittadini**

D.P.R.
08 febbraio 2001
n. 194

CONTRIBUTI

www.protezionecivile.gov.it

Acquisizione di nuove attrezzature
Miglioramento di quelle esistenti

Relazione illustrativa
tecnica del progetto
di potenziamento /miglioramento

Preventivo spese
documentato

**Dichiarazione altri
contributi**

**Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per
agevolazioni o contributi ottenuti da altri Enti**

**Integrazione documentazione su richiesta del Dipartimento durante
tutto il procedimento della concessione del contributo**

D.P.R.
08 febbraio 2001
n. 194

CONTRIBUTI

www.protezionecivile.gov.it

CRITERI PER LA CONCESSIONE

Obblighi dei beneficiari:

- tenuta in efficienza dei mezzi;
- divieto di distrazione dall'uso per almeno 3 anni
- intestazione mezzi al legale rappresentante
- completare il progetto entro il termine stabilito

Accertamenti tramite Funzionari individuati dal Dipartimento

Le violazioni comportano

- Revoca del contributo accordato;
- Avvio della procedura di recupero del contributo

In caso di violazione per dolo o colpa grave, comunicazione agli Enti preposti dell'esclusione per la concessione dei contributi per 5 anni

D.P.R.
08 febbraio 2001
n. 194

CONTRIBUTI

www.protezionecivile.gov.it

CRITERI PER LA CONCESSIONE

Sono definiti dal Dipartimento d'intesa con
la Conferenza Unificata ed hanno validità
triennale

Motivi di esclusione

- Mancata iscrizione nell'elenco nazionale
- Organizzazione dichiarata non operativa
- Mancanza della copertura totale del progetto
- Parere sfavorevole di altri Enti



D.P.R.
08 febbraio 2001
n. 194

Dipartimento della Protezione Civile

CONTRIBUTI

www.protezionecivile.gov.it

**Erogazione del contributo
non superiore al 75%**

**Può essere maggiorata per le
aree a rischio o territori dove è
dichiarato lo stato di emergenza**

**Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per
agevolazioni o contributi ottenuti da altri Enti**

**La presentazione della domanda di contributo
deve essere presentata entro il 31 dicembre.**



D.P.R.
08 febbraio 2001
n. 194

CONTRIBUTI

www.protezionecivile.gov.it

Tecnica dei volontari Formazione dei cittadini

Preventivo
di spesa

Relazione esplicita della
tipologia del progetto

- Impianto organizzativo
- Responsabile del progetto
- Destinatari

Il Dipartimento
può sottoporre il
preventivo spese
al parere di altra
Autorità competente
(Università - SSPA)

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per
veridicità documentazione allegata

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per
agevolazioni o contributi ottenuti da altri Enti

Integrazione documentazione su richiesta del Dipartimento durante
tutto il procedimento della concessione del contributo

Art 8 D.P.R . n 194.
2001

www.protezionecivile.gov.it

**PARTECIPAZIONE DEL VOLONTARIATO
ALLE ATTIVITA' PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI PROTEZIONE CIVILE**

**Partecipazione del Volontariato per la compilazione dei piani
di protezione civile con i benefici normativi previsti**

Piani Nazionali

Piani Comunali

Piani Provinciali

IN COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI COMPETENTI

**Documento di indirizzo predisposto dalle Regioni
per la predisposizione dei piani Provinciali e Comunali**



Art 9
D.P.R. 194/ 2001

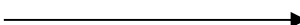
IMPIEGO VOLONTARIATO IN ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE

Partecipazione dei Volontari in attività di Pianificazione, Attività Addestrative, Formazione

Attività autorizzata dal Dipartimento
su segnalazione Autorità di Protezione
Civile competente

I benefici si applicano

10 gg consecutivi



30 gg all'anno

Agli Organizzatori i benefici si applicano anche nelle attività preparatorie

D.P.R.
08 febbraio 2001
n. 194

www.protezionecivile.gov.it

IMPIEGO VOLONTARIATO IN ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE

Programmazione delle attività addestrative

Per esercitazione s'intende
una attività che coinvolga le Organizzazioni di volontariato
e le autorità competenti in materia di protezione civile
per la verifica di un modello d'intervento istituzionale
(C.C.S. – C.O.M. – C.O.C.)

Vengono definite prove di soccorso
quelle atte a testare la capacità logistica dell'Organizzazione
per la verifica delle capacità di uomini e mezzi in relazione
alle caratteristiche operative delle singole Organizzazioni.

D.P.R.
08 febbraio 2001
n. 194

IMPIEGO VOLONTARIATO IN ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE

Programmazione delle attività addestrative

Da chi vengono programmate?

Il Dipartimento per le
esercitazione nazionali

Dalle altre strutture operative
istituzionali di protezione civile

A tal fine è necessario predisporre ed inviare al Dipartimento:
1) Lo scenario in caso di esercitazione;
2) Il programma in caso di prove di soccorso

D.P.R.
08 febbraio 2001
n. 194

www.protezionecivile.gov.it

IMPIEGO VOLONTARIATO IN ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE

Programmazione delle attività addestrative

Gli scenari/programmi devono essere presentati:

- entro il 10 gennaio per le attività programmate per il primo semestre
- entro il 10 giugno per le attività programmate per il secondo semestre

Devono indicare

Numero Volontari
partecipanti

Preventivo
spese rimborsabili
(art. 9)

Preventivo spese
datori di lavoro
(art. 10)

I volontari partecipanti presentano domanda di esonero almeno
15 giorni prima dello svolgimento della attività addestrativa

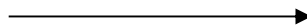
Art 9
D.P.R. 194/ 2001

IMPIEGO VOLONTARIATO IN ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE

Partecipazione dei Volontari in attività di Emergenza

I benefici si applicano

30 gg consecutivi

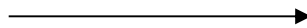


90 gg in un anno

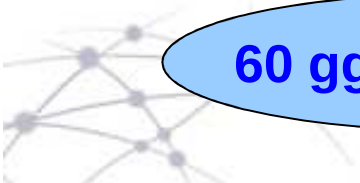
Se viene dichiarato lo Stato di Emergenza Nazionale
su autorizzazione del Dipartimento
e per effettiva necessità

I benefici si applicano

60 gg consecutivi



180 gg in un anno



Art 10 D.P.R.
n. 194/ 2001

protezionecivile.gov.it

RIMBORSI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Per interventi preventivamente autorizzati dal Dipartimento

**Rimborsi spese
carburante**

**Rimborsi viaggi F.S.
o nave**

**Reintegro attrezzature
e mezzi danneggiati
o perdute non per
dolo o colpa grave**

**Altre necessità che
possono sopravvenire**

**Tali rimborsi devono essere richiesti entro due anni
dall'evento con documentazione in originale**

Art 9
D.P.R 194/2001

www.protezionecivile.gov.it

IMPIEGO VOLONTARIATO IN ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE

Ai Volontari impiegati ANCHE su richiesta dei Sindaci o altra autorità, in attività di Protezione Civile autorizzate dal Dipartimento, è garantito:

- mantenimento del posto di lavoro;
- mantenimento del trattamento economico e previdenziale;
- copertura assicurativa

Tale garanzia è riconosciuta a:

- Volontari appartenenti ad una Organizzazione regolarmente iscritta nell'elenco nazionale;
- ai Volontari iscritti ai ruolini prefettizi di cui alla Legge 08.12.1970 n.° 996;
- ai Volontari - lavoratori autonomi - appartenenti ad una Organizzazione regolarmente iscritta nell'elenco nazionale;

-

Art 9
D.P.R 194/2001

www.protezionecivile.gov.it

RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO

Per interventi preventivamente autorizzati dal Dipartimento

**Presentano istanza di rimborso
all'autorità di protezione
civile competente**

**Devono allegare il prospetto
analitico del costo del
dipendente relativo ai
giorni di assenza**

**Allegano l'attestato di
partecipazione del volontario
in attività di protezione civile**



Art 9
D.P.R. 194/ 2001

www.protezionecivile.gov.it

RIMBORSI AI LAVORATORI AUTONOMI

Per interventi preventivamente autorizzati dal Dipartimento

**Presentano istanza di rimborso
all'autorità di protezione
civile competente**

**Devono allegare la dichiarazione
dei redditi relativa all'anno
precedente alla attività**

**Allegano l'attestato di
partecipazione del volontario
in attività di protezione civile**



Direttiva concernente: **“Indirizzi operative volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile”**. (F.ta il 9/11/2012)

Cosa va a modificare

Iscrizione

Attività ed interventi in vista o in caso di emergenze o altri eventi

Attività ed interventi di rilievo locale e regionale

Eventi a rilevante impatto locale

La ricerca di persone disperse



Direttiva concernente: “Indirizzi operative volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile”.

Elenchi territoriali del volontariato di protezione civile

Organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della L. 266/91 aventi carattere locale

organizzazioni di altra natura purché a componente prevalentemente volontaria ed aventi carattere locale

gruppi comunali e intercomunali

articolazioni locali di organizzazioni ricadenti nelle prime due categorie ed aventi diffusione sovra-regionale o nazionale.



Direttiva concernente: “Indirizzi operative volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile”.

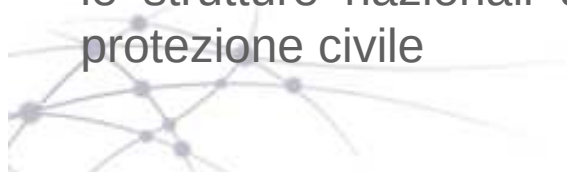
Elenco centrale del volontariato di protezione civile

le strutture nazionali di coordinamento delle organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della L. 266/91 diffuse in più regioni o province autonome;

le strutture nazionali di coordinamento delle organizzazioni di altra natura purché a componente prevalentemente volontaria e diffuse in più regioni o province autonome.

organizzazioni appartenenti alle prime due categorie prive di articolazione regionale, ma in grado di svolgere funzioni specifiche ritenute dal Dipartimento della Protezione Civile di particolare rilevanza ed interesse a livello nazionale

le strutture nazionali di coordinamento dei gruppi comunali ed intercomunali di protezione civile



Direttiva concernente: “Indirizzi operative volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile”.

Requisiti comuni ad entrambe gli elenchi

Caratteristiche: assenza di fini di lucro;

esplicitazione dello svolgimento di attività di protezione civile

presenza prevalente della componente volontaria

Assenza, in capo ai rappresentanti legali, agli amministratori ed ai titolari di incarichi operativi direttivi, di condanne penali, passati in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;

Aver realizzato nel precedente triennio attività di protezione civile a carattere locale, regionale o nazionale riconosciute espressamente dai rispettivi Enti di riferimento (non prima iscrizione)

Democraticità della struttura ed elettività delle cariche associative

Direttiva concernente: “Indirizzi operative volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile”.

Requisiti specifici per l’iscrizione all’elenco centrale

In fase di prima iscrizione:

- dimensioni e diffusione sul territorio nazionale;
- partecipazione documentata ad attività ed interventi a carattere nazionale o internazionale riconosciuti dal Dipartimento della Protezione Civile;
- strutturazione organizzativa che presenti un’effettiva capacità di coordinamento e mobilitazione del livello centrale;
- possesso di un meccanismo di mobilitazione operativo h24, anche mediante la gestione di una sala operativa nazionale;
- capacità specifica in particolari settori di interesse strategico del Dipartimento della Protezione Civile;

ai fini della conferma periodica dell’iscrizione:

- conferma dei requisiti su elencati;
- partecipazione documentata ad attività ed interventi a carattere nazionale o internazionale riconosciuti dal Dipartimento della Protezione Civile relativi al precedente triennio



Direttiva concernente: “Indirizzi operative volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile”.

IN PRATICA:

L'ODV locale, che ne ha i requisiti,
si iscrive nell'elenco della propria
Regione (Elenco territoriale)

L'ODV Nazionale
, che ne ha i requisiti,
si iscrive nell'Elenco Centrale

2
Viene automaticamente iscritta
nell'elenco Nazionale .

Direttiva concernente: “Indirizzi operative volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile”.

Attività ed interventi in vista o in caso di emergenze o altri eventi

Eventi tipo C: l’autorizzazione all’applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento avviene a cura del Dipartimento della Protezione Civile, con oneri a carico del proprio bilancio e nel limite delle risorse all’uopo disponibili

Eventi tipo A e B: l’attivazione delle organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali e l’autorizzazione all’applicazione dei benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento avviene a cura delle strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province Autonome territorialmente competenti e con oneri a carico dei rispettivi bilanci.



Direttiva concernente: “Indirizzi operative volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile”.

Attività ed interventi di rilievo locale e regionale

L’attivazione delle organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali per attività ed interventi di rilievo locale e regionale, in conformità a quanto previsto dall’art. 9, comma 1, del Regolamento è disposta dalla competente autorità locale o regionale di protezione civile.

L’autorizzazione all’applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento è disposta dalla Regione o dalla Provincia Autonoma territorialmente competente.

Qualora l’attivazione sia disposta da un’autorità locale di protezione civile **diversa dalla Regione o Provincia Autonoma** (Prefettura, Provincia **–ad eccezione di Trento e di Bolzano–**, Comune), **nel rispetto dell’ordinamento vigente nel territorio interessato**, l’eventuale richiesta di autorizzazione all’applicazione dei benefici normativi deve essere rivolta alla Regione o Provincia Autonoma territorialmente



Direttiva concernente: “Indirizzi operative volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile”.

Eventi a rilevante impatto locale

La realizzazione di eventi che seppure circoscritti al territorio di un solo comune, o di sue parti, possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell’eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga possono richiedere l’attivazione, a livello comunale, del piano di protezione civile, con l’attivazione di tutte o parte delle funzioni di supporto in esso previste e l’istituzione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.)

In tali circostanze è consentito ricorrere all’impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, che potranno essere chiamate a svolgere i compiti ad esse affidati nella summenzionata pianificazione comunale, ovvero altre attività specifiche a supporto dell’ordinata gestione dell’evento, su richiesta dell’Amministrazione Comunale.

Direttiva concernente: “Indirizzi operative volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile”.

Eventi a rilevante impatto locale

L’attivazione del piano comunale di protezione civile e l’istituzione del C.O.C. costituiscono il presupposto essenziale in base al quale l’Amministrazione Comunale può disporre l’attivazione delle organizzazioni iscritte nell’elenco territoriale ed afferenti al proprio Comune nonché, ove necessario, avanzare richiesta alla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente per l’attivazione di altre organizzazioni provenienti dall’ambito regionale e per l’autorizzazione all’applicazione dei benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento. In tale contesto sarà necessario anche determinare con chiarezza il soggetto incaricato del coordinamento operativo delle organizzazioni di volontariato.



Direttiva concernente: “Indirizzi operative volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile”.

La ricerca di persone disperse

La ricerca di persone disperse in ambiente diverso da quello montano, impervio o ipogeo non risulta, al momento attuale, oggetto di una specifica ed organica disciplina. In questo caso può accadere che le autorità competenti possano richiedere il concorso nelle ricerche di persone disperse dei sistemi locali di protezione civile, specialmente in casi particolari nei quali risultino coinvolti giovani od anziani. Tale richiesta di concorso può essere rivolta anche allo scopo di mobilitare le organizzazioni di volontariato, con particolare riferimento a quelle in possesso di unità cinofile **addestrate** per la ricerca in superficie.

L’attivazione delle organizzazioni per il concorso in questa tipologia di attività è quindi consentita a patto che vengano rispettate alcune condizioni.



Legge 14 novembre 2012 n.203

Integra e modifica la direttiva firmata il 9/11/2012

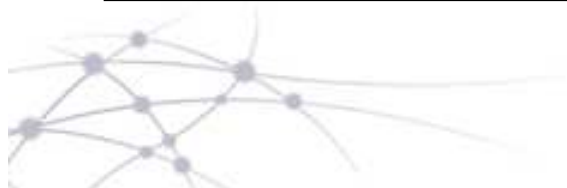
DISPOSIZIONI PER LA RICERCA DELLE PERSONE SCOMPARE:

Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria

IL PREFETTO

TEMPESTIVO E DIRETTO
COINVOLGIMENTO DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LE PERSONE SCOMPARE
NOMINATO AI SENSI ART 11
LEGGE 23 AGOSTO 1988
NR. 400

INTRAPRENDE LE INIZIATIVE DI
COMPETENZA ANCHE CON IL
CONCORSO DEGLI ENTI LOCALI,
DEL CNVVF, DEL SISTEMA DI
PROTEZIONE CIVILE E DI ALTRI
ENTI, ANCHE PRIVATI (AD ES.
STRUTTURE TELEVISIVE O
RADIOFONICHE)

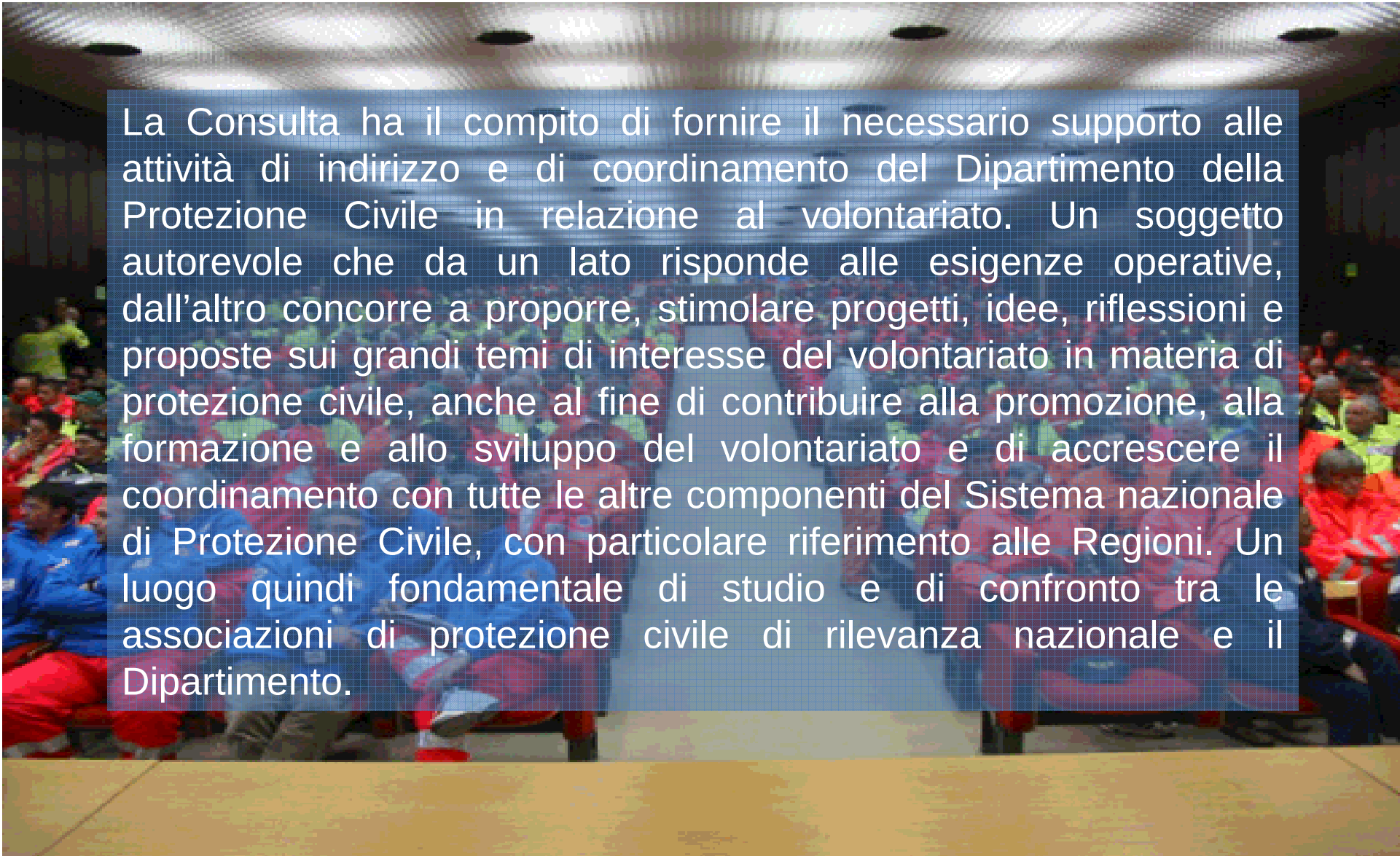


LA CONSULTA NAZIONALE DEL VOLONTARIATO



La Consulta Nazionale del Volontariato di Protezione Civile è stata istituita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.61 del 12 marzo 2008.

LA CONSULTA NAZIONALE DEL VOLONTARIATO



La Consulta ha il compito di fornire il necessario supporto alle attività di indirizzo e di coordinamento del Dipartimento della Protezione Civile in relazione al volontariato. Un soggetto autorevole che da un lato risponde alle esigenze operative, dall'altro concorre a proporre, stimolare progetti, idee, riflessioni e proposte sui grandi temi di interesse del volontariato in materia di protezione civile, anche al fine di contribuire alla promozione, alla formazione e allo sviluppo del volontariato e di accrescere il coordinamento con tutte le altre componenti del Sistema nazionale di Protezione Civile, con particolare riferimento alle Regioni. Un luogo quindi fondamentale di studio e di confronto tra le associazioni di protezione civile di rilevanza nazionale e il Dipartimento.

Alcune prescrizioni

IL DPC non autorizza l'applicazione dei benefici previsti dal DPR 194/01 per il volontariato impiegato a supporto di manifestazioni politiche/propagandistiche.

Il volontariato non può svolgere attività di tutela dell'ordine pubblico.

Le organizzazioni di volontariato possono utilizzare sui mezzi associativi sirene e lampeggianti per l'espletamento di **servizi urgenti** in caso di emergenza di protezione civile, laddove formalmente attivati dalle autorità responsabili.



L'EMERGENZA



ATTIVAZIONE ORGANIZZAZIONI NAZIONALI VOLONTARIATO

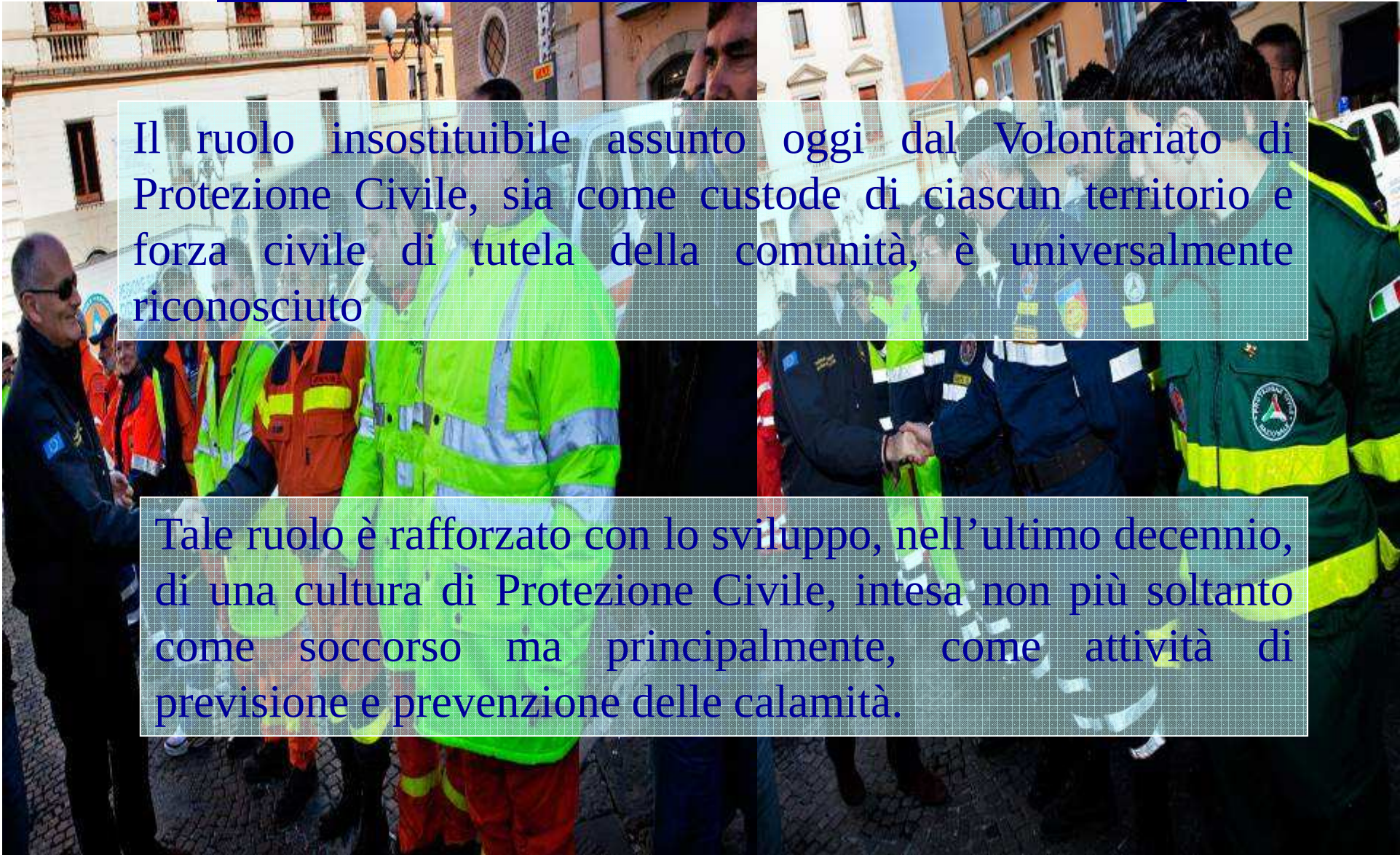
- ACQUISIZIONE ED APPLICAZIONE ESIGENZE SALA OPERATIVA CON ORIENTAMENTO ASSEGNAZIONI E CONVOCAZIONI EVENTUALI SPECIALIZZAZIONI RICHIESTE
- DISTRIBUZIONE RISORSE VOLONTARIATO
- INVIO COLONNE MOBILI NAZIONALI
- CONTROLLO LOGISTICO PRESENZE OPERATORI
- ATTIVAZIONE COORDINAMENTI NAZIONALI
- ATTIVAZIONE COORDINAMENTI REGIONALI
- CONTATTI E COORDINAMENTO CON ALTRE AMMINISTRAZIONI/ENTI
- GESTIONE ED UTILIZZO BANCA DATI CON FINALITA' OPERATIVE

ATTIVAZIONE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

ART. 13 D.P.R. 194/2001



IL RUOLO DEL VOLONTARIATO



Il ruolo insostituibile assunto oggi dal Volontariato di Protezione Civile, sia come custode di ciascun territorio e forza civile di tutela della comunità, è universalmente riconosciuto

Tale ruolo è rafforzato con lo sviluppo, nell'ultimo decennio, di una cultura di Protezione Civile, intesa non più soltanto come soccorso ma principalmente, come attività di previsione e prevenzione delle calamità.